

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Diritti Inclusione e Progetti

OGGETTO

Approvazione dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n° 241/1990 tra il Comune di Milano e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psico-sociale di n° 8 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale/sussidiaria appartenenti alla categoria "Disagio Mentale".

Periodo: 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2022

Spesa complessiva di € 43.750,00 (fuori campo IVA ai sensi art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72)

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Colombo Antonella Angela - Area Diritti Inclusione e Progetti*

Responsabile PEG: *Michele Petrelli - Area Diritti Inclusione e Progetti*

IL DIRETTORE (Area Diritti Inclusione e Progetti)

VISTO

- ✓ " Gli articoli 107,153 c. 5, 183 e 191 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;
- ✓ " Lo Statuto del Comune di Milano;
- ✓ " Il Regolamento di Contabilità del Comune di Milano;
- ✓ " L'art. 15 della legge 241/1990;
- ✓ " Il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i;
- ✓ " Il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.11.2019;
- ✓ " Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019;
- ✓ " Il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.6.2020;
- ✓ " Il Decreto del Ministero dell'Interno del 10.8.2020;
- ✓ " La Legge n° 27/2020;
- ✓ " La Deliberazione di Giunta Comunale n° 2279/2019 di adesione al bando Siproimi - triennio 2020-2022;
- ✓ " La Deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 28 Aprile 2021, avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2021-2023. Immediatamente eseguibile";
- ✓ " La Deliberazione di Giunta Comunale n° 579 del 25.5.2021 avente ad oggetto "Modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP), approvazione del Piano degli Obiettivi 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023. Immediatamente eseguibile.;

PRESUPPOSTO

- il Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (in seguito FNPSA) per il finanziamento delle attività e degli interventi;
- il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SAI), coordinato da Ministero dell'Interno ed Anci, è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al FNPSA. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola

distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7/7/2016 sono state approvate le “linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021” nell’ambito delle quali rientra, tra gli obiettivi da raggiungere nel corso del mandato per ciò che attiene ai servizi sociali, “*Un welfare adatto alle esigenze di tutti, superando la logica dell’emergenza*”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 940 del 26/05/2017 sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento dei servizi di accoglienza destinati a titolari/richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione umanitaria in strutture messe a disposizione dagli enti e nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo (FNPSA) nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- il Comune di Milano a seguito di autorizzazione con Deliberazione di Giunta Comunale n° 2279 del 20.12.2019 ha aderito al bando SIPROIMI 2020/2022 (ora SAI) per la realizzazione di progetti di accoglienza a favore di 500 posti (di cui 342 a favore di titolari protezione internazionale adulti “Ordinari e n° 8 appartenenti alla categoria “Disagio Mentale e n° 150 a favore di Minori Stranieri non Accompagnati “MSNA)”.
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 novembre 2019 ha previsto per gli enti locali con progetti in scadenza il 31 dicembre 2019, la possibilità di formalizzare la domanda di prosecuzione entro il 13 gennaio 2020 autorizzando gli stessi nelle more dell’approvazione di dette domande, alla continuazione dell’accoglienza degli aventi diritti per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 con individuazione delle risorse economiche in relazione ai posti attivi già finanziati ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016;
- I Decreti del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019 e del 10 agosto 2020 hanno assegnato le risorse finalizzate alla copertura economica della prosecuzione dei servizi di accoglienza fino al 31 dicembre 2021;
- Il Decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2020 ha approvato i Progetti scaduti il 31 dicembre 2019, prorogati fino al 31 dicembre 2020 e ha autorizzato la prosecuzione degli stessi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 assegnando al Comune di Milano per il Progetto Siproimi “Disagio Mentale” risorse annue pari a € 286.276,80 per la messa a disposizione di n° 8 posti letto in accoglienza;
- si rende necessaria, pertanto per l’Area Politiche per l’inclusione e l’immigrazione del Comune di Milano, la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psico-sociale nel periodo di permanenza di questi soggetti all’interno delle strutture ospitanti individuate dal Comune di Milano;
- con determinazione dirigenziale n. 99 del 17/07/2017 è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Milano e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psico-sociale di n. 8 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale/sussidiaria appartenenti alla categoria “disagio mentale”;
- con le Determinazioni Dirigenziali n. 1985 del 13/03/2020 e n° 5690 del 12/8/2020 è stata disposta la prosecuzione del servizio tra il Comune di Milano e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda fino al 31/12/2020;
- con le Determinazioni Dirigenziali n.10764 del 24/12/2020 e n° 3387 del 25/5/2021 è stata disposta la prosecuzione contrattuale del servizio fino al 30/6/2021;
- Con la Determinazione Dirigenziale n.7793 del 24/09/2021 è stato approvato l’Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e alla co-gestione in partenariato pubblico / privato sociale dei servizi di accoglienza e accompagnamento all’autonomia dei cittadini dei progetti SAI (sistema di accoglienza e integrazione) - categoria Ordinari e categoria Disagio Mentale;

RILEVATO CHE

- l’art. 15 della L. N° 241/1990 disciplina lo svolgimento di una collaborazione per servizi e attività di

- interesse comune, consentendo la stipulazione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni;
- ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 risulta fondamentale per l'Amministrazione Comunale continuare, pur con rinnovate modalità operative, la collaborazione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, che dalle indagini effettuate risulta essere l'unico servizio ospedaliero che operi sul territorio cittadino con un servizio specifico di Etnopsichiatria, con particolari competenze su cittadini migranti affetti da disturbo post traumatico da stress;

DATO ATTO CHE:

- si rende pertanto necessaria la sottoscrizione di un nuovo accordo di partenariato che tenga conto altresì delle modifiche organizzative nel frattempo apportate dall'Amministrazione Comunale nel modello gestionale del progetto SAI nel suo complesso a seguito dell'attività di analisi e monitoraggio del servizio svolta nell'ultimo triennio.

PRESO ATTO CHE:

- L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda con pec del 3 novembre 2021 ha mostrato la propria disponibilità a compiere la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psicologica dei cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale/sussidiaria appartenenti alla categoria "Disagio Mentale" accolti nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione denominato SAI (ex Sprar) attivato dal Ministero dell'Interno, alla luce del modello del progetto SAI;

DETERMINA

- di approvare l'accordo tra il Comune di Milano e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda dichiarandolo parte integrante della presente determinazione;
- di autorizzare per i motivi di cui in premessa la sottoscrizione dell'accordo ex art 15 della L. 241/1990, tra il Comune di Milano e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psicologica dei cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale/sussidiaria appartenenti alla categoria "Disagio Mentale" accolti nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione denominato SAI (ex Sprar) attivato dal Ministero dell'Interno alla luce del modello del progetto SAI;
- di approvare la spesa complessiva di € 43.750,00 (fuori campo Iva - ai sensi art. 2, comma 3, lett. a) del DPR 633/72), finanziata con mezzi correnti di bilancio e precisamente € 8.750,00 per il 2021 e € 35.000,00 per il 2022 per la sottoscrizione dell'accordo sopra descritto;
- di accertare contestualmente suddetta somma finanziata interamente dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, P.zza del Viminale 100184 ROMA, CF 80215430580, attraverso il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, come da imputazione contabile di cui all'Appendice A;
- di dare atto che trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni sugli esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel fatto che si tratta di attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
- di dare atto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel, che il presente provvedimento diverrà esecutivo nel momento in cui il responsabile dei Servizi Finanziari avrà posto il visto di propria competenza;
- che il rispetto dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs n° 267/2000 è garantito dall'obbligo dell'Ente di redigere e aggiornare annualmente il bilancio di previsione sia in termini di cassa che di competenza per il primo anno di esercizio del periodo considerato;
- di dare atto che la validità dell'accordo tra il Comune di Milano e l'ASST Grande Ospedale Metropolitano

- Niguarda è decorrente dal 1° Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2022, rappresentando sin da ora la possibilità che detto accordo possa essere prorogato o rinnovato sempre previa stipulazione scritta;
- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Online.

IL DIRETTORE (Area Diritti Inclusione e Progetti)
Michele Petrelli (Dirigente Adottante)

COMUNE DI MILANO

Direzione Politiche Sociali

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E ASST
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA PER LA PRESA IN
CARICO PSICHIATRICA, FARMACOLOGICA E PSICO-SOCIALE DI N. 8
CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE/SUSSIDIARIA APPARTENENTI ALLA CATEGORIA
“DISAGIO MENTALE”.**

PERIODO: 1/10/2021-31/12/2022

**IMPORTO COMPLESSIVO € di € 43.7500 (€ 8.750 per il 2021 e € 35.000 per il 2022)
(FUORI CAMPO IVA)**

PREMESSO CHE:

- il Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.39 prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (in seguito FNPSA) per il finanziamento delle attività e degli interventi;
- il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SAI), coordinato da Ministero dell'Interno ed Anci, è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al FNPSA. A livello territoriale gli enti locali, con il supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 7/7/2016 sono state approvate le “linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021” nell’ambito delle quali rientra, tra gli obiettivi da raggiungere nel corso del mandato per ciò che attiene ai servizi sociali, “un welfare adatto alle esigenze di tutti, superando la logica dell’emergenza”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 940 del 26/05/2017 sono state approvate le linee di indirizzo per l’affidamento dei servizi di accoglienza destinati a titolari/richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione umanitaria in strutture messe a disposizione dagli enti e nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo (FNPSA) nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- si rende necessaria, per l’Unità Politiche per l’inclusione e l’immigrazione del Comune di Milano, la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psico-sociale nel periodo di permanenza di questi soggetti all’interno delle strutture ospitanti individuate dal Comune di Milano;
- con determinazione dirigenziale n. 99 del 17/07/2017 è stato approvato lo schema di accordo tra il Comune di Milano e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psico-sociale di n. 8 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale/sussidiaria appartenenti alla categoria “disagio mentale”;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1985 del 13/03/2020 è stata disposta la ripetizione del servizio fino al 30/06/2020 e con Determinazione Dirigenziale n.5690 del 12/08/2020 è stata disposta la ripetizione del servizio fino al 31/12/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n.10764 del 24/12/2020 è stata disposta la prosecuzione contrattuale del servizio dal 01/01/2021 fino al 30/04/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n.3837 del 25/5/2021 è stata disposta la prosecuzione contrattuale del servizio dal 1/5/2021 al 30/6/2021;

CONSIDERATO CHE

- Il precedente accordo era scaduto alla data del 31.12.2019 ed è stato oggetto di ripetute prosecuzioni senza l'apporto di aggiornamenti;
- Si rende pertanto necessaria la sottoscrizione di un nuovo accordo di collaborazione che tenga conto altresì delle modifiche organizzative nel frattempo apportate dall'Amministrazione Comunale nel modello gestionale del progetto SAI nel suo complesso a seguito dell'attività di analisi e monitoraggio del servizio svolta nell'ultimo triennio.

TRA

il Comune di Milano (da qui innanzi denominato "Comune"), C. F. 01199250158 con domicilio fiscale in Milano, Piazza della Scala n. 3, rappresentato dal Dr. Michele Petrelli, preposto all'Area Diritti Inclusione e Progetti della Direzione Politiche Sociali, in qualità di Direttore

E

la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito detta Niguarda) con sede legale in Milano, Piazza Ospedale maggiore 3, C.F. e P.I. 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Bosio

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato a regolare i rapporti tra il Comune e Niguarda per la presa in carico psichiatrica, farmacologica e psicologica dei cittadini stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale/sussidiaria appartenenti alla categoria "Disagio Mentale" accolti nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione denominato SAI (ex Sprar) attivato dal Ministero dell'Interno.

Art. 2 - DURATA

Il presente accordo ha durata dal 1/10/2021 al 31/12/2022;

Art 3 - ATTIVITÀ

Con riferimento all'utenza indicata, ovvero a favore degli ospiti del progetto SAI DM del Comune di Milano, Niguarda si impegna, in stretta collaborazione con l'ente gestore dell'accoglienza e con l'équipe di case management dell'Unità Politiche per l'Inclusione e l'Immigrazione del Comune di Milano, alla realizzazione delle seguenti azioni:

1. Valutazione e validazione degli ingressi nel progetto DM sulla base delle evidenze cliniche con compilazione della relativa modulistica di segnalazione al Servizio Centrale SAI (cd mod. F);
2. Valutazione diagnostica e presa in carico da parte del Servizio di Etnopsichiatria dei soggetti inseriti nel progetto SAI DM con attivazione di trattamenti psicologico e psichiatrico specialistici ad orientamento transculturale con redazione e trasmissione dei relativi piani di cura e di riabilitazione personalizzati;
3. accesso dei predetti utenti ai Pronto Soccorso e quando necessario ai SPDC in presenza di sintomatologie in acuzie o in emergenza; facilitazione alla comunicazione tra SPDC;
4. Promozione di interventi anche sperimentali e multidisciplinari e/o anche a livello di gruppo per la prevenzione terziaria del benessere psico-sociale dei soggetti inseriti nel Progetto;
5. Gestione ed attivazione concertata dei piani di dimissione dal progetto DM con, laddove necessario, accompagnamento verso i servizi di cura territoriali del SSR e supporto nella ricerca di strutture con adeguato livello assistenziale per soggetti vulnerabili portatori di esigenze riabilitative a lungo termine;
6. Partecipazione agli incontri mensili dell'équipe multidisciplinare del progetto DM finalizzata sia al coordinamento e all'integrazione degli interventi specifici sui singoli ospiti che al miglioramento e al monitoraggio complessivo del progetto;

7. Trasmissione periodica a carattere trimestrale dei dati riferiti alle prese in carico attraverso l'elaborazione di uno strumento di monitoraggio ad hoc condiviso con l'Amministrazione Comunale volto a misurare impatto ed efficacia degli interventi a favore dei beneficiari.

Con riferimento all'utenza quali MSNA maggiorenni e ordinari inseriti nel progetto SAI, Niguarda si impegna altresì ad offrire un supporto specialistico finalizzato alla:

1. Gestione degli *assessment* rivolti agli ospiti del progetto SAI categoria ordinari in situazione di disagio psichico, di crisi o di scompenso finalizzati alla co-valutazione della necessità di passaggio nel progetto DM e/o di altri percorsi di cura.
2. Partecipazione attiva ad incontri di scambio di buone pratiche e di carattere formativo sui temi della salute mentale nella popolazione migrante e rifugiata promossi nell'ambito della rete SAI e/o dei servizi socio-sanitari locali.

Art. 4 - OBBLIGHI

Niguarda si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o del personale impiegato, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, ad assolvere ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo e similari, per tutta la durata del presente accordo.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo Niguarda dovrà:

- inviare al Comune l'elenco del personale operante nell'ambito del progetto SAI specificando la relativa qualifica, la tipologia di attività da svolgere e l'orario di servizio assegnato;
- inviare i curricula professionali del suddetto personale impiegato;
- entro 7 giorni dalla data di cessazione del personale impiegato, e comunque ad ogni variazione del personale operante, comunicare tali eventi all'Unità Politiche per l'Immigrazione del Comune di Milano, specificando il nominativo, la qualifica, la

tipologia delle figure interessate e il rispettivo orario di lavoro, nonché, se si tratta di personale di nuova acquisizione, trasmettere il relativo curriculum e le autodichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal proprio rappresentante legale, di cui ai punti precedenti.

Niguarda si impegna inoltre a:

- fornire al Comune i dati richiesti per il monitoraggio delle attività e delle spese sostenute per l'attuazione del presente accordo nei tempi utili per garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal Ministero dell'Interno in merito alla rendicontazione del progetto SAI;
- portare immediatamente a conoscenza il Comune di ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale;
- comunicare al Comune le eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto;
- ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, consentire i controlli e le verifiche del Ministero dell'Interno o di altro organismo deputato a tale scopo e collaborare alla loro corretta esecuzione.

Art. 5 - IMPORTO

Per l'attuazione del presente accordo, il Comune di Milano concorre riconoscendo a Niguarda, risorse pari a € 43.750 (fuori campo I.V.A.) di cui € 8.750 per il 2021 e € 35.000 per il 2022.

L'importo complessivo del presente accordo per tutta la sua durata è di € 43.750 (fuori campo IVA).

Il Comune si obbliga pertanto a erogare, per l'attività oggetto del presente accordo e per tutta la sua durata, previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi previsti, le seguenti somme:

- € 8.750,00 per il 2021 (dal 1/10/2021 al 31/12/2021)

- € 35.000,00 per il 2022

La liquidazione di quanto spettante a Niguarda da parte del Comune sarà subordinata all'incasso della quota di finanziamento (erogata dal Ministero dell'Interno) da parte di quest'ultimo. Conseguentemente, il Comune di Milano non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione a Niguarda.

Art. 6 - PAGAMENTI

Sulla base degli interventi realizzati, Niguarda presenterà la documentazione relativa ai monitoraggi e alle rendicontazioni delle spese secondo i modelli predisposti dal Ministero dell'Interno e dal Comune di Milano.

Le richieste di trasferimento dovranno comunque essere corredate di:

- un prospetto economico dettagliato delle spese sostenute con indicazione del periodo di riferimento e della specifica degli interventi realizzati;
- i giustificativi di pagamento delle spese sostenute;

Per le spese relative al personale l'Ente dovrà fornire, in sede di rendicontazione, secondo i tempi concordati con il Comune di Milano e in ottemperanza delle disposizioni del Ministero dell'Interno:

Personale subordinato e parasubordinato:

- Dichiarazione rilasciata dal Rappresentante Legale che attesti il CCNL di riferimento (è sufficiente inserire nella dichiarazione suddetta anche un link di riferimento);
- Contratto di lavoro individuale;
- Ordine di servizio;
- Timesheet mensili solo per le risorse imputate in quota parte;
- Prospetto del calcolo del costo orario (All_7);
- Buste paga/cedolini quietanzati. Le buste paga devono riportare il timbro SPRAR indicante il costo esposto nel rendiconto, comprensivo quindi della quota di oneri c/ditta versati con i modelli F24;

- Giustificativi di pagamento (distinta di bonifico ed estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti delle spese rendicontate);
- F24 quietanzati relativi al versamento degli oneri previdenziali e fiscali versati per i dipendenti e collaboratori rendicontati per il progetto;
- Prospetto dettaglio del personale (All_8);
- Prospetto versamento oneri fiscali e previdenziali (All_9);
- Eventuale altra documentazione se prevista dal Manuale Unico di Rendicontazione SAI

Consulenti e collaboratori:

- Documentazione relativa alla selezione del prestatore d'opera;
- Curriculum vitae sottoscritto, da cui risulti la competenza professionale relativa alle prestazioni richieste;
- Contratto di collaborazione, che dovrà chiaramente indicare compatibilmente con la normativa vigente: il riferimento al progetto finanziato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento, l'output previsto, l'importo previsto;
- Documentazione attestante l'esecuzione della prestazione, verificabile su base documentale (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività svolta, ecc.) controfirmata per attestazione di conformità dal responsabile di progetto;
- Ricevute, fatture e/o note debito della prestazione;
- Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- Ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e ricevute di versamento per oneri previdenziali qualora dovuti e il dettaglio della quota IRPEF/oneri versati in caso pagamenti cumulativi (MOD. F24).
- Eventuale altra documentazione se prevista dal Manuale Unico di Rendicontazione SAI

Con l'ultima richiesta di trasferimento l'Ente dovrà fornire una relazione descrittiva dell'attività svolta.

Tutta la documentazione deve essere presentata in copia conforme all'originale. Gli originali della documentazione relativa alle suddette spese dovranno essere conservati per 5 anni dal termine del progetto presso la sede di Niguarda ed eventualmente essere prodotti in caso di richiesta da parte del Comune.

Le richieste di trasferimento dovranno contenere i seguenti elementi:

numero di protocollo e data della convenzione stipulata;

tutti i dati relativi al pagamento ((Istituto bancario, numero conto corrente, Codice IBAN,) ed ogni altra indicazione utile.

Ogni altra indicazione utile.

Il Comune di Milano provvederà alla verifica:

- della documentazione attestante le spese sostenute,
- della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nel progetto oggetto dell'accordo di collaborazione.

La liquidazione di quanto spettante a Niguarda da parte del Comune sarà subordinata all'incasso della quota di finanziamento da parte di quest'ultimo. Tale quota verrà erogata dal Ministero dell'Interno e, di conseguenza, il Comune di Milano non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione a Niguarda. Inoltre, a fronte di una rendicontazione, la cui congruità venga riconosciuta in misura inferiore al totale previsto, la liquidazione del contributo a Niguarda sarà effettuata in proporzione.

Le note di pagamento dovranno essere intestate e inviate a: COMUNE DI MILANO – Area Diritti, Inclusione e Progetti – Unità Politiche per l'inclusione e l'immigrazione dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi:

- Data e atti del contratto stipulato;
- L'importo contrattuale espresso in Euro;
- Tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente e codice IBAN);
- Ogni altra indicazione utile.

Il saldo finale sarà liquidato in base alla rendicontazione di fine progetto e dietro presentazione del rendiconto finale.

Art. 7 - VERIFICA E CONTROLLO

Il Comune si riserva di effettuare le verifiche necessarie ai fini della valutazione della corretta realizzazione del presente accordo. L'attività di controllo potrà essere condotta mediante propri operatori o altro personale all'uopo incaricato e con le modalità ritenute più opportune.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ

Niguarda è responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle attività oggetto del presente accordo. È altresì responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del presente accordo, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo a Niguarda di mantenere il Comune sollevato e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 9 - RISOLUZIONE

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente accordo:

- in caso di conclusione anticipata del Progetto SAI;
- in caso di grave inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c.; in tal caso il Comune potrà anche richiedere la restituzione delle somme già erogate a Niguarda.

ART. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente accordo, inoltre verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza avvalersi di banche e di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3 comma 8 Legge 13.8.2010 n 136.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Milano, quale titolare del trattamento per le operazioni oggetto del presente accordo, procede a nominare Niguarda responsabile del trattamento con apposito atto. Niguarda è tenuta ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 4, quanto previsto nel Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. Niguarda si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 14 - SPESE, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico di Niguarda tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente atto.

Art. 15 - FORO COMPETENTE

Il Foro di Milano è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto

PER ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

(Dr. MARCO BOSIO)

PER IL COMUNE DI MILANO

IL DIRETTORE AREA DIRITTI, INCLUSIONE E PROGETTI AD INTERIM

Firmato digitalmente

(Dr. MICHELE PETRELLI)

IMPEGNI

| Anno / N° crono | Cap. / Art. / N° | Anno / N° impegno | Importo (€) | Esigibilità | CIG | CUP | Partita IVA | Cod. tipo finanz. |
|--------------------|------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|-----|-----|-------------|----------------------|
| | 3753/26/0 | 2021/14538 | 8.750,00 | dal 01/10/2021 al 31/12/2021 | | | 09315660960 | 7 |
| | 3753/26/0 | 2022/3730 | 35.000,00 | dal 01/01/2022 al 31/12/2022 | | | 09315660960 | 7 |

43.750,00 € **Totale spesa corrente**

ACCERTAMENTI

| Anno / N° crono | Cap. / Art. / N° | Anno / N° accertamento | Importo (€) | CIG | CUP | Scadenza | Partita IVA | Cod. tipo finanz. |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------|-----|-----|------------|-------------|----------------------|
| | 38/15/6 | 2021/2304 | 8.750,00 | | | 31/12/2021 | | 7 |
| | 38/15/6 | 2022/284 | 35.000,00 | | | 31/12/2022 | | 7 |

43.750,00 € **Totale entrate corrente**